



Al Ministro dell'Economia e delle Finanze

RELAZIONE PER LE COMMISSIONI PARLAMENTARI

(redatta ai sensi dell'articolo 265, comma 8, del decreto legge n. 34/2020)

La presente relazione è predisposta ai sensi dell'articolo 265, comma 8, del decreto legge 18 maggio 2020, n. 34 convertito in legge 17 luglio 2020, n. 77, il quale prevede che le risorse destinate a ciascuna delle misure previste dal decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dal decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, nonché dal decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono soggette a un monitoraggio effettuato dal Ministero dell'economia e delle finanze.

Limitatamente all'esercizio finanziario 2020, alla compensazione degli eventuali maggiori effetti finanziari che si dovessero verificare rispetto alle previsioni di spesa relative alle misure di cui ai predetti provvedimenti, comprese quelle sottostanti ad autorizzazioni legislative quantificate sulla base di parametri stabiliti dalla legge, in deroga a quanto previsto dal comma 12-bis dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri competenti, mediante riduzione degli stanziamenti iscritti negli stati di previsione del bilancio dello Stato, nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti dalla lettera a) del comma 5 dell'articolo 21 della citata legge n. 196 del 2009, utilizzando le risorse destinate a ciascuna delle predette misure che, all'esito del predetto monitoraggio, risultino non utilizzate, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 169, comma 6, secondo periodo, del citato decreto-legge 34/2020, a invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica.

A tale fine, eventuali risorse non utilizzate relative alle citate misure, trasferite su conti di tesoreria, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai pertinenti capitoli di spesa. Gli schemi dei decreti di cui al secondo periodo sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, da rendere entro il termine di sette giorni dalla data della trasmissione. Gli schemi dei decreti sono

corredati di apposita relazione che espone le cause che hanno determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione degli oneri previsti dalle relative misure.

A seguito del monitoraggio sulla spesa condotto con riferimento agli articoli 25 e 176 del decreto-legge n. 34/2020, è emerso che la spesa correlata al “Contributo a fondo perduto” (articolo 25) si è rilevata più elevata di quanto preventivato dalla relativa relazione tecnica e, invece, quella derivante dal “Tax credit vacanze” (articolo 176) ha fatto registrare margini di economia – a seguire si riportano le rispettive relazioni tecniche.

Tali risultati sono riconducibili a quanto di seguito specificato:

- articolo 25: la stima dell'onere (valutato per il 2020 in 6,192 mld di euro), è stata condotta prendendo a riferimento i dati sintetici della fatturazione elettronica che riguardano, senza considerare i professionisti esclusi dal contributo, 2,6 milioni di soggetti su totale di circa 4,4 milioni di partite IVA attive (circa il 59 per cento del totale). Tale metodologia, basata su un sistema di campionamento, ha generato una stima dell'onere inferiore di circa l'8 per cento rispetto alla reale richiesta avanzata dagli agenti economici interessati. Tale differenza è riconducibile alla particolare situazione in atto caratterizzata da una significativa contrazione dell'economia e, conseguentemente, anche del fatturato;
- articolo 176: il processo di stima dell'onere derivante dalla disposizione in esame è basato sull'assunto che il 50 per cento dei nuclei familiari con ISEE fino a 15.000 euro e la totalità dei nuclei con ISEE superiore al predetto valore, usufruiscano del beneficio economico di cui trattasi. Ciò corrisponde ad oltre 5,1 milioni di domande stimate, a fronte delle circa 1,5 presentate al 23 settembre u.s.. Si desume pertanto che la procedura ha determinato l'onere sulla base di un criterio eccessivamente prudenziale con riferimento alla stima dei potenziali soggetti richiedenti il beneficio. Prudenza tuttavia necessaria, tenuto conto che si tratta di un beneficio di fondamentale importanza per la ripartenza del sistema economico e produttivo correlato al turismo, di vitale importanza per il paese.

Tenuto conto dei dati del monitoraggio della spesa inerente i benefici economici di cui agli articoli 25 e 176 del decreto-legge n. 34/2020 e sulla base dell'analisi delle relazioni tecniche elaborate dalle amministrazioni competenti e dei sottostanti processi di stima, è stata predisposta in aderenza al richiamato dettato normativo l'acclusa bozza di decreto concernente la riassegnazione di 500 milioni di euro per l'anno 2020, ad invarianza di effetti sui saldi di finanza pubblica, sul pertinente capitolo di bilancio dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, a copertura dei maggiori oneri relativi all'attribuzione del contributo a fondo perduto di cui al



Il Ministro dell'Economia e delle Finanze

richiamato articolo 25, a seguito del versamento all'entrata del bilancio dello Stato, di pari importo, eseguito da parte dell'Agenzia delle entrate a valere sulle risorse attribuite in relazione al credito di imposta di cui al predetto articolo 176.

RELAZIONI TECNICHE AL DECRETO LEGGE N. 34/2020.

Art. 25 Contributo a fondo perduto

La norma introduce un contributo a fondo perduto a favore delle persone giuridiche (società di persone, società di capitali ed enti non commerciali che svolgono anche attività commerciale) e delle persone fisiche titolari di partita IVA con eccezione dei soggetti indicati negli articoli 27, 38 e 44 del decreto legge n. 18 del 2020. Il contributo spetta ai soggetti con ricavi e compensi non superiori a 5 milioni di euro nell'anno d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, che hanno registrato una diminuzione dell'ammontare delle fatture e dei corrispettivi superiore al 33% nel mese di aprile 2020 rispetto all'analogo periodo del 2019. Il contributo a fondo perduto è calcolato applicando una percentuale sull'ammontare della diminuzione come segue:

- 20% per i soggetti con ricavi e compensi nel periodo d'imposta precedente non superiori a 400.000 euro;
- 15% per i soggetti con ricavi e compensi nel periodo d'imposta precedente compresi tra 400.001 euro e 1.000.000 di euro;
- 10% per i soggetti con ricavi e compensi nel periodo d'imposta precedente compresi tra 1.000.001 euro e 5.000.000 di euro.

Per i soggetti che rientrano nella platea dei beneficiari della misura persone fisiche il contributo non può in ogni caso essere inferiore a 1.000 euro mentre per le persone giuridiche il contributo non può essere inferiore a 2.000 euro.

Al fine di individuare la platea di riferimento sono stati elaborati i dati sintetici della fatturazione elettronica che riguardano, senza considerare i professionisti esclusi dal contributo, 2,6 milioni soggetti su totale di circa 4,4 milioni di partite IVA attive sempre senza considerare i professionisti (campione del 59% della potenziale platea).

In particolare, sono stati determinati, in modo separato tra persone fisiche titolari di partita IVA e società, i soggetti, per fasce di ricavi e compensi (fonte dichiarazioni anno d'imposta 2018) fino 5 milioni di euro, che hanno registrato un calo dell'ammontare delle fatture dei primi quindici giorni del mese di aprile 2020, rispetto all'analogo periodo del 2019, maggiore o uguale al 33%.

In base al rapporto tra i dati estratti dalla fatturazione elettronica dei soggetti con il calo del fatturato sopra indicato e il totale dei soggetti che utilizzano la fatturazione elettronica, rispetto ai circa 1,8 milioni soggetti assenti nel sistema della fatturazione elettronica (soggetti "forfettari" e soggetti che certificano le operazioni con gli scontrini o ricevute fiscali) è stata stimata l'ulteriore platea dei soggetti potenzialmente beneficiari della manovra.

Per stimare la base imponibile di aprile 2019 da considerare per le fatture e i corrispettivi dei soggetti "forfettari" e di coloro che certificano con scontrino si è tenuto conto, per i primi del limite

di ricavi e compensi previsto per aderire a tale regime, per i secondi del valore massimo delle fasce per le persone fisiche-imprese indicate nelle tabelle pubblicate dal Dipartimento Finanze sul proprio sito istituzionale. L'imponibile del mese di aprile 2020 è stato quindi calcolato, per la seconda metà del mese, sulla base della stessa percentuale di riduzione registrato per i primi quindici giorni rispetto all'analogo periodo del 2019. Sulla base delle differenze tra l'imponibile stimato di aprile 2020 rispetto ad aprile 2019 per le singole classi di ricavi e compensi e della relativa percentuale del beneficio prevista dalla norma è stato calcolato il contributo. Per ogni fascia, infine, sono stati considerati gli importi minimi di 1.000 euro per le persone fisiche e 2.000 per le persone giuridiche, ipotizzando, cautelativamente, di riconoscerli ai soggetti rientranti in quelle fasce dove il costo sarebbe maggiore rispetto all'applicazione della regola ordinaria.

Nella seguente tabella è indicato l'ammontare del contributo a fondo perduto suddiviso per fasce di ricavi e corrispettivi:

Fascia	Contributo a fondo perduto stimato *
da 0 a 400.000	3.175
da 400.001 a 1.000.0000	1.143
da 1.000.001 a 5.000.000	1.874
TOTALE	6.192
<i>* Importi in milioni di euro</i>	

Art. 176 Tax credit vacanze

La proposta normativa in esame introduce, per il periodo d'imposta 2020, un credito in favore dei nuclei familiari con un ISEE non superiore a 40.000 euro per il pagamento dei servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico ricettive. Il credito è utilizzabile dal 1° luglio al 31 dicembre 2020 da un solo componente per nucleo familiare nella misura di 500 euro per ogni nucleo familiare. La misura del credito è di 300 euro per i nuclei familiari composti da due persone e di 150 euro per quelli composti da una sola persona. Il credito è fruibile nella misura dell'80 per cento in forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dai fornitori dei servizi presso i quali la spesa è stata sostenuta, e per il 20 per cento in forma di detrazione di imposta in sede di dichiarazione dei redditi da parte dell'avente diritto. Lo sconto è rimborsato al fornitore dei servizi sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, con facoltà di ulteriore cessione a terzi.

In base ai dati forniti dall'Inps circa la distribuzione del numero dei nuclei familiari per classi di ISEE e per numero componenti con ISEE non superiore a 40.000 relativamente alle DSU presentate nel 2019, risulta quanto segue:

Classi di ISEE (euro)	Numero componenti il nucleo familiare			Totale
	1 componente	2 componenti	3 o più componenti	
Fino a 10.000	1.024.288	647.316	1.852.687	3.524.291
da 10.000 a 15.000	164.663	152.787	559.868	877.318
da 15.000 a 30.000	169.983	181.210	815.847	1.167.040
da 30.000 a 40.000	31.172	38.105	188.139	257.416



Al Ministro dell'Economia e delle Finanze

Totale	1.390.106	1.019.418	3.416.541	5.826.065
--------	-----------	-----------	-----------	-----------

Ai fini della stima si ipotizza un incremento della platea nella misura del 25 per cento per i redditi ISEE fino a 15.000 euro, nella misura del 45 per cento per i redditi ISEE da 15.000 a 30.000 euro e del 55 per cento per i redditi ISEE da 30.000 a 40.000 euro

Si ipotizza inoltre che il 50 per cento dei nuclei familiari fino a 15.000 euro e la totalità dei nuclei con ISEE superiore a 15.000 euro con domande già presentate usufruiscano della presente agevolazione.

Applicando gli importi dell'agevolazione per composizione del nucleo familiare e considerando le quote di ripartizione stabilite tra le modalità di fruizione, si stima un ammontare di credito di imposta e di detrazione, di competenza annua, rispettivamente di circa -1.677,2 e -419,3 milioni di euro.

In base al periodo di vigenza dell'agevolazione, si stimano i seguenti effetti finanziari:

	2020	2021	2022	2023
Credito	-1.677,2	0	0	0
IRPEF	0	-733,8	314,5	0
Totale	-1.677,2	-733,8	314,5	0

- In milioni di euro

Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 265.